

dossier

7 dicembre 2018

LEGGE DI BILANCIO 2019

Quadro di sintesi degli interventi

A.C. 1334-A/R



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 78/3

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - * sbilanciocu@senato.it -  [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 58/3

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ID0006c.docx

INDICE

§ AFFARI ESTERI.....	3
§ AGRICOLTURA.....	5
§ AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA.....	8
§ CULTURA E SPETTACOLO.....	11
§ FINANZA LOCALE	14
§ GIUSTIZIA.....	17
§ INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI	19
§ INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	20
§ LAVORO E OCCUPAZIONE	28
§ MISURE PER LA CRESCITA, POLITICHE FISCALI E TUTELA DEL RISPARMIO.....	32
§ POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO	40
§ POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA.....	42
§ PREVIDENZA.....	44
§ PROTEZIONE CIVILE.....	46
§ PUBBLICO IMPIEGO.....	48
§ RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.....	52
§ SANITÀ.....	54
§ SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA.....	57
§ SICUREZZA E DIFESA	62
§ SPORT.....	65

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER CONTIENE UNA SINTESI DEL CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI RECALE DAL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019, COME MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

LE DISPOSIZIONI SONO STATE RAGGRUPPATE SULLA BASE DI MATERIE E POLITICHE OMOGENEE CON L'OBIETTIVO DI DARE CONTO IN MODO ORGANICO DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE MISURE CHE INTERVENGONO NEI SINGOLI SETTORI.

AFFARI ESTERI

In materia di razionalizzazione delle risorse e degli strumenti per la politica estera del nostro Paese, il disegno di legge di bilancio 2019 autorizza il **Ministero degli esteri a rimodulare** con apposito DPCM, in base ai fabbisogni triennali programmati, **la dotazione organica del personale della carriera diplomatica (articolo 28, comma 11)**.

È inoltre prevista una **riduzione del contributo italiano all'ONU**, pari a 35.4 mln. di euro per il 2019 e a 32,4 mln. di euro a decorrere dal 2020 ed è contestualmente disposto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento delle chiavi di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali (**articolo 57, comma 15**).

Sul versante della **partecipazione italiana alle missioni internazionali**, è stato disposto nella **Sezione II** uno stanziamento pari a **997.247.320** per il **2019** in favore del **fondo missioni internazionali**, istituito ai sensi dell'articolo 4 della "*legge quadro missioni internazionali*" (legge n. 145 del 2016).

Agli interventi di **sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane perseguitate** nelle aree di crisi, effettuati da organizzazioni e soggetti della società civile che operano senza finalità di lucro, sono destinate le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del MAECI con una dotazione finanziaria di **2 milioni di euro per il 2019 e per il 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021**.

Per il finanziamento delle **attività logistico-organizzative** correlate alla **Presidenza italiana del G20 nel 2021** (diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza) è autorizzata la spesa di **2 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 26 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022**. Per lo svolgimento di tali attività, che si concluderanno entro il 31 dicembre 2022, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la "**Delegazione per la presidenza italiana del G20**". L'elaborazione dei contenuti del **programma della Presidenza in ambito economico-finanziario** è affidata ad un **gruppo di lavoro** appositamente istituito.

Alla **partecipazione italiana a EXPO Dubai 2020** vengono assegnate risorse ulteriori per **11 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020 e 2,5 milioni di euro per il 2021**.

Una specifica disposizione riguardante gli **Enti internazionalistici** conferisce al Ministro degli Affari esteri la possibilità di erogare, a valere su un apposito stanziamento e in presenza di convenzioni stipulate con procedura pubblica, contributi ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. I contributi saranno attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti nell'ambito delle priorità tematiche fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ogni anno; le spese effettivamente sostenute saranno rimborsate nella misura massima del 75 per cento. Viene pertanto **abrogata** la legge **28 dicembre 1982, n. 948**, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri.

AGRICOLTURA

Di **diretto interesse** per il settore agricolo si segnalano:

- § **l'assegnazione** a titolo gratuito di una quota dei **terreni agricoli** a favore dei **nuclei familiari con tre o più figli**, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi potranno richiedere un **mutuo fino a 200.000 euro**, senza interessi, per l'acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Si rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura (**articolo 1, co. 368-370**);
- § l'estensione del finanziamento di 1 milione di euro - aumentato nel corso dell'esame in sede referente, per gli anni 2019 e 2020 di un ulteriore milione di euro, con un nuovo finanziamento per il 2021 di un milione di euro – già previsto per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*, ai **contratti di distretto** per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità (**articolo 1, commi 371 e 374**);
- § la proroga per il 2019 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di **arresto temporaneo obbligatorio (art. 1, co. 385)**, nonché l'incremento di 2,5, milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 milioni a € 4,5 milioni annui, a decorrere dal 2019, dall'art. 1, comma 470 del ddl di bilancio) del limite di spesa entro il quale l'**indennità giornaliera** onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di **fermo non obbligatorio** (articolo 1, co. 386);
- § il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (**art. 1, co. 575**);
- § la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (**art.1, co. 622-623**);

Di **interesse indiretto** dell'agricoltura, si segnalano:

- § la **sterilizzazione** degli **aumenti delle aliquote IVA** (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno **2019** e la riduzione degli aumenti per gli anni successivi (**art. 1, co. 2-3**);
- § l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'**accisa sulla benzina** (**art. 1, co. 4**);
- § la proroga e rimodulazione del cd. **iperammortamento** (**art. 1, co. 33-38**);
- § la proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) dell'agevolazione fiscale per la **sistemazione a verde** di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (**art.1, co. 41**);
- § il rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della **cd. Nuova Sabatini** (**art. 1, co. 102**);
- § lo stanziamento di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del **Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*** (**art. 1, co. 103**);
- § l'istituzione di un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, **Blockchain** e **Internet of Things**, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (**art. 1, co. 121**).

Nel corso **dell'esame in sede referente** sono stati, altresì, aggiunti nuovi articoli che prevedono:

- § l'istituzione di un **Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane**, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022 (**art. 1, co. 376**) e **l'aumento percentuale di compensazione del legno**, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019 (**art.1, co. 375**);
- § il riconoscimento di un contributo in forma di «*voucher*», nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la **rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi**, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che posseggano o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici citati (**art.1, co. 378**);

- § l'istituzione del **Catasto frutticolo nazionale** che sarà chiamato a censire a livello aziendale le superfici destinate a ortofrutta, distinte con l'indicazione dei principali *cultivar*. Vengono, a tal fine, stanziati, 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 (**art. 1, co. 379 e 380**);
- § misure per il rafforzamento del **sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari (art.1, co. 381-383)**, consistenti in:
- l'autorizzazione all'assunzione di un numero massimo di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020;
 - la possibilità per il personale dell'ICQRF di poter richiedere talune indennità (di trasferta e speciale);
 - la previsione che le somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni derivanti dalle violazioni del Reg. 1169/2011 siano destinate al funzionamento e all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, la cui misura sarà definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e non potrà, comunque, essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale;
 - l'autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione **apistica (art.1, co. 384)**;
 - la riduzione (**art. 1, co. 387**) dell'**accisa sulla birra** da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato, e la previsione (**art. 1, co. 388 e 389**), per i **birrifici artigianali di minore dimensione** (ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri) di poter considerare accertato il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni, nonché la riduzione del 40 per cento dell'aliquota ordinaria (è previsto che la nuova disciplina si applichi a decorrere dall'emanazione delle disposizioni attuative).

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA*Ambiente*

In materia ambientale, si autorizza l'**assunzione a tempo indeterminato**, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell'ambiente, di **420 unità di personale** (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la **progressiva riduzione delle vigenti convenzioni** del Ministero riguardanti **attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo** in materia ambientale (**articolo 1, comma 169**).

A valere sulle risorse del cd. **Fondo Kyoto**, sono disposte misure per l'estensione dei **finanziamenti a tasso agevolato**, anche ai **sogetti pubblici** competenti per edifici scolastici e universitari, adibiti a ospedali, policlinici, a servizi socio-sanitari e ad impianti sportivi, per la realizzazione di **interventi di efficientamento e risparmio idrico**. (**articolo 1, comma 417-419**).

Come misura di riduzione della spesa, si prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa all'**onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra**, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni (con contestuale soppressione del contributo dello Stato alla Regione Campania per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra) (**articolo 1, comma 467**).

Viene, inoltre, incrementato di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni **dal 2019 al 2024 il Fondo** per la realizzazione degli **interventi ambientali** individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania (cap. 7515 - fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale per provvedere al corretto adempimento di obblighi europei), **con un ulteriore incremento del medesimo fondo nell'anno 2019** con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in relazione al canone di affitto del termovalorizzatore di Acerra (**articolo 1, commi 468 e 469**).

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone complessivamente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **nel triennio di riferimento, un andamento decrescente della spesa**, con una diminuzione del 4,5 per cento delle spese finali del Ministero per il 2019 rispetto al 2018, attribuibile per lo più alla riduzione che si registra nelle spese in conto capitale.

Territorio

Si interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad **interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche**. Si dispone la proroga al **31 dicembre 2019** del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del **65%** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*) e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (**articolo 1, comma 40**).

Viene inoltre estesa al **2019** la detrazione del **50%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, per altri interventi di **ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro** (indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR) e per l'acquisto di **mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+** (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Si prevede, inoltre, la proroga, limitatamente all'anno 2019, della **detrazione** del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) **per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**, pertinenze o recinzioni (**articolo 1, comma 41**).

Viene istituito a decorrere dal 2019 un **Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali**, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico, e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019 (**articolo 1, commi 64-66**).

Al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale (in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018) sono attribuiti, per il **periodo 2021-2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni** per la **realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**. Per le regioni sono stanziati 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033, a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 64, del disegno di legge; lo stanziamento per i comuni è pari a 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 400 milioni annui dal 2027 al 2032 e 500 milioni per il 2033, sempre a valere sul citato fondo per gli investimenti degli enti territoriali. I contributi, ripartiti tra le regioni nella misura definita da apposita tabella allegata,

possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020 (**articolo 1, commi 71-85**).

Inoltre, sempre a valere sul medesimo **Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali** sono attribuiti alle Regioni a statuto ordinario contributi pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020 (che possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2019) per i seguenti settori: a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti; d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale; e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione (**articolo 1, commi 494 e 496**).

Energia

In materia di **energia**, si dispone la **limitazione al 31 dicembre 2018** della previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cd. "*Robin Hood tax*" è destinata alla **riduzione della componente A2 della tariffa elettrica** deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA. Contestualmente, si dispone che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all'entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica (**articolo 1, comma 447**).

Si è previsto che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, **i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili**, sulla base di accordi sottoscritti **prima del 10 settembre 2010**, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano **acquisiti nei bilanci degli enti locali**, mantenendo tali accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, invece, fatta salva la libertà negoziale delle parti, **gli accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida** (approvate con D.M. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Si dispone altresì che gli importi già erogati o da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili (**articolo 1, comma 561**).

CULTURA E SPETTACOLO

Nella **sezione I**:

- § si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato, fra gli altri, al settore della **valorizzazione dei beni culturali (commi da 64 a 66)**;
- § si prevedono **assunzioni di personale non dirigenziale** da parte del **Ministero** per i beni e le attività culturali, in parte mediante scorrimento di graduatorie di procedure selettive già espletate, e in parte all'esito di procedure selettive ancora da avviare. Anzitutto, il Mibac è autorizzato ad espletare **procedure concorsuali** per l'assunzione – a decorrere **dal 2020 e dal 2021** – di **complessive 1.000 unità** di personale di Area II e III, in deroga ai limiti assunzionali attualmente previsti.
Inoltre, è autorizzato a procedere nel 2019 ad assunzioni, nel limite di spesa fissato, attraverso **scorrimento** delle **graduatorie** relative alle procedure di selezione pubblica bandite nel maggio **2016** per personale di Area III.
Infine, è autorizzato a coprire, nel 2019, i posti vacanti nei profili professionali delle Aree II e III assumendo, nel limite del 50% delle proprie facoltà assunzionali, i **candidati idonei** presenti nelle **graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010** a seguito di **procedure selettive interne** per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area. Le assunzioni avvengono in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti in ciascun bando (**commi da 180 a 182**);
- § si dispone che l'organico dell'**Accademia della Crusca** è aumentato di **3 unità** di personale non dirigenziale, da assumere mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, e che la gestione amministrativa dell'Accademia è affidata a un **Segretario amministrativo (commi da 189 a 191)**;
- § si incrementa di **€1,0 mln** per ciascuno degli anni **2019, 2020 e 2021** il contributo in favore della **Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza (comma 236)**;
- § si introducono disposizioni in materia di **prevenzione incendi** negli **istituti e luoghi della cultura**, nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nelle sedi degli altri Ministeri che siano sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. vincolo) (**commi da 303 a 305**);
- § si prorogano al **31 dicembre 2020** le funzioni del **commissario straordinario** per il **risanamento** delle **fondazioni lirico-sinfoniche**.

Inoltre, si prevede la possibilità di conferire un massimo di tre incarichi di collaborazione della durata massima di 12 mesi a supporto delle attività del commissario (**comma 335 e 336**);

- § si dispone un limite massimo di spesa di **€ 230 mln** per l'assegnazione della **Card cultura** a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono **18 anni di età nel 2019** e si destinano gli **altri € 40 mln** previsti dal disegno di legge di bilancio originario per la stessa Card cultura al finanziamento di ulteriori iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali. In particolare, per il **2019**: il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementato di **€ 8 mln**; per il sostegno di **festival, cori e bande**, è autorizzata la spesa di **€ 1 mln**; per le **fondazioni lirico-sinfoniche** è autorizzata la spesa di **€ 12,5 mln**; per iniziative culturali in **zone terremotate** è autorizzata la spesa complessiva di **€ 3 mln**; per la realizzazione di iniziative culturali a **Matera**, Capitale europea della cultura 2019, è autorizzata la spesa di **€ 2 mln**; il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel **cinema** e nell'audiovisivo è incrementato di **€ 4 mln**; per la riqualificazione delle **periferie urbane**, anche attraverso progetti di arte contemporanea, è autorizzata la spesa di **€ 2 mln**; per la promozione delle **arti applicate** (moda, design e grafica) è autorizzata la spesa di **€ 3,5 mln**; per la **digitalizzazione** del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di **€ 4 mln** (**commi da 337 a 348**);
- § si autorizza la spesa di **€ 1 mln** per il **2019** al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'**UNESCO**, nonché del patrimonio culturale immateriale (**comma 349**);
- § si **riduce** di € 2.350.000, dal 2019, lo stanziamento per **spese di funzionamento** degli **istituti** del Ministero per i beni e le attività culturali **dotati di autonomia speciale**. Al contempo, si stabilisce l'**esonero** dall'applicazione delle **norme di contenimento delle spese**, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie (**comma 471**);
- § si prevedono risparmi di spesa mediante la **riduzione, dal 2020**, di € 1.250.000 dei **crediti d'imposta** attribuiti dalla legge di bilancio 2018 agli **esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio** e la **riduzione** di € 3.965.250 dal 2020 dei **crediti d'imposta** attribuiti agli **esercenti di sale cinematografiche** dalla L. 220/2016 (**comma 472**);
- § si autorizza l'**impegno nel 2019** delle somme (relative al 2017 e al 2018) non impegnate entro il 2018, stanziata dalla L. 226/2017 per progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita,

dell'opera e dei luoghi legati alla figura di **Ovidio**, pari ad €700.000, e si proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane (**commi da 477 a 478-bis**);

- § si modifica la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. *secondary ticketing*), introdotta dalla legge di bilancio 2017. In particolare, si sopprime la previsione in base alla quale la **vendita** effettuata da una persona fisica in modo occasionale, **anche senza finalità commerciali, non** è oggetto di **sanzione**, e si dispone che, dal 31 marzo 2019, i **titoli di accesso** ad attività di spettacolo in **impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori** sono **nominali**. La nuova disciplina **non si applica** agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore (**commi 650 e 651**).

FINANZA LOCALE

Il disegno di legge contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.

L' **articolo 1, commi 480-487** innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'**equilibrio di bilancio degli enti territoriali**, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Per le regioni ordinarie la norma dà sostanzialmente attuazione all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.

Attuative dell'Accordo del 15 ottobre 2018 sono anche le norme dell'**articolo 1, commi 493-504**, ove si prevede la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni ordinarie per il 2020 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.103 del 2018, nonché l'attribuzione alle regioni dei contributi per la realizzazione di nuovi investimenti, compensati, per pari importo, a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019-2020.

Specifiche misure volte a **promuovere la spesa per investimenti** degli enti territoriali sono contenute all'**articolo 1, commi 296-297**, volti ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico; all'**articolo 1, commi 212-215**, relativi al finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole; all'**articolo 1, commi 518-521**, che introducono la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione; all'**articolo 1, commi 527-529**, ove si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale; all'articolo 1, commi 547-548 e 560, che apportano specifiche modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici.

Si prevede, infine, l'istituzione, all'**articolo 1, commi 64-66**, di uno specifico Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti

territoriali, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. A valere sulle risorse del Fondo sono coperte alcune delle misure in precedenza richiamate. L'intesa in sede di Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti nelle materie di competenza concorrente deve essere raggiunta entro il 31 gennaio 2019.

Per quanto riguarda le **regioni a statuto speciale**, l'**articolo 1, comma 510**, determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al pagamento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali con lo Stato entro il 31 marzo 2019, ma è comunque definito in via provvisoria anche in assenza di accordi.

Misure di **semplificazione degli adempimenti contabili** sono introdotte all'**articolo 1, commi 523-526**, i quali prevedono, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'**articolo 1, commi 530-533**, intervengono sulle risorse destinate al **programma straordinario per le periferie urbane**, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

L'**articolo 1, commi 537-546**, sono volti alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla **gestione commissariale del Comune di Roma** e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale. Vengono pertanto introdotte disposizioni che puntano a chiarire l'attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri. Infine, viene fissato il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che deve stabilire anche il termine finale per l'estinzione dei debiti.

L'**articolo 1, comma 564**, consente agli enti che hanno chiesto di accedere alla **procedura di riequilibrio finanziario**, tramite la presentazione di un apposito Piano, di ottenere un'anticipazione dal Ministero dell'interno nelle more della valutazione dell'istanza da parte della Corte dei Conti.

Infine, l'**articolo 1, commi 402-403**, autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle **partecipazioni societarie** detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in **società** che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

GIUSTIZIA

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio.

Con riferimento agli **interventi sul personale**, il **Ministero della giustizia** è, infatti, autorizzato:

- § ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di **3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale** da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (comma 164); analoga assunzione nel triennio citato riguarda **35 dirigenti di istituto penitenziario** (commi 165-167);
- § ad assumere nel 2019, i **magistrati ordinari** vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. L'**organico** della magistratura ordinaria viene aumentato di **600 unità** e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso annuale per un massimo di 200 posti (commi 192-195).

È inoltre autorizzata l'assunzione per il triennio 2019-2021:

- § di **Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali** (20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over (comma 172), nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 (comma 173);
- § di un contingente di personale amministrativo presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** pari a 91 unità (di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale) nonché l'ampliamento dell'organico di 10 unità, rispettivamente, degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato (commi 170 e 171).

Per agevolare la definizione dei processi giuscontabili, è inoltre autorizzato l'ampliamento delle dotazioni organiche dei **referendari della Corte dei Conti**, senza indicare il numero delle assunzioni ma fissando un tetto massimo di spesa (comma 174).

Inoltre, si segnala l'autorizzazione di specifiche **assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria**, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti

penitenziari, nonché per le necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario (comma 197).

Con particolare riguardo alla **riqualificazione di personale dell'amministrazione giudiziaria**, viene rideterminata l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere tale processo, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario. La riduzione della spesa è motivata con l'andamento negli anni del processo di riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell'onere complessivo necessario a processo completato (comma 448).

Un altro intervento concerne l'ampliamento delle finalità del **Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario** (istituito con la legge di bilancio 2018). Tali finalità sono infatti estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle **strutture** e dei **servizi penitenziari e minorili**. Tale Fondo, in base ad un intervento nella Sez. II del Bilancio, risulta tuttavia, **per il 2019, defanziato di 10 milioni di euro**. Analogo defanziamento di 10 mln di euro riguarda il 2010 e il 2021 (comma 324).

Un ulteriore intervento (commi 325-329), introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ha modificato la disciplina dell'**indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti**. In particolare si incrementa il Fondo destinato attualmente anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, **di 10 milioni annui** a partire dal 2019. Inoltre sono apportate una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, in merito alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti con particolare riguardo alla platea degli aventi diritto in caso di morte della vittima in conseguenza di reato; alle condizioni per l'accesso; alla riapertura e alla proroga, alla data del 30 settembre 2019, dei termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo.

Infine, il disegno di legge di bilancio modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla **notificazione postale degli atti giudiziari** – introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno – dettando alcune disposizioni di semplificazione ed allungando alcuni termini (commi 475-476).

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

In materia di **informazione**:

- § si conferma, a regime, l'importo di **€90** dovuto per il **canone RAI** per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018.
Inoltre, si stabilizza la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la **metà** delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (**c.d. extra gettito**) è riversata all'Erario, confermandone anche le finalizzazioni, tra cui l'ampliamento sino a **€8.000** della soglia reddituale prevista ai fini della **esenzione** dal pagamento del canone per gli **ultrasettantacinquenni** e la destinazione al **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di **€125 mln** in ragione d'anno (**commi da 56 a 57**);
- § si prevedono risparmi di spesa mediante la **riduzione** di €375.000 dal 2020 dei **crediti d'imposta** attribuiti alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (**comma 472**);
- § si proroga di **ulteriori sei mesi**, fino al 30 giugno 2019, la Convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**. A tal fine, si autorizza la spesa di **€5 mln** per il 2019 (**comma 55-bis**);
- § si prevede la **soppressione**, a far data dall'esercizio 2020, delle **riduzioni tariffarie per spese telefoniche** da parte delle imprese editoriali e radiotelevisive (**commi 440-443**);
- § si destinano al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i maggiori introiti, **pari a circa 4 miliardi di euro**, derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di **diritti d'uso delle frequenze** disponibili per i servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri (**articolo 645**).

Nella **seconda sezione**, si prevede un definanziamento di circa 2,5 milioni di euro per il 2019, 3,1 milioni di euro nel 2020, e 2,8 milioni di euro nel 2021 con riferimento alle somme da corrispondere a Poste italiane in conseguenza delle agevolazioni tariffarie per i prodotti editoriali.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Infrastrutture

In materia di **infrastrutture**, nella sezione I si interviene con disposizioni volte a favorire i **processi di aggregazione e centralizzazione delle committenze**, stabilendo che gli **ambiti territoriali di riferimento delle centrali di committenza**, in attesa della definizione delle procedure sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, **coincidono con il territorio provinciale o metropolitano** e prevedendo altresì che i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici (**articolo 1, comma 67**).

Tra gli interventi in materia di infrastrutture, si segnala l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023** per gli interventi di **messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti** in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza **sul bacino del Po**, da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.A. (**articolo 1, comma 516**).

Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, negli interventi di sezione I si istituisce inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la **Centrale per la progettazione delle opere pubbliche** quale struttura autonoma di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche. Alla Centrale sono attribuiti compiti di **progettazione di opere pubbliche** (ivi inclusi i profili relativi alla direzione lavori e al supporto tecnico-amministrativo), gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, **predisposizione di modelli di progettazione** per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività, **valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e assistenza tecnica** alle amministrazioni coinvolte nel **partenariato pubblico/privato**. Per il funzionamento della Centrale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (**articolo 1, commi 86-93**).

Sempre nella sezione I, ai fini della **promozione degli investimenti** si prevede, inoltre, con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, l'istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle

politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata "**InvestItalia**", sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all'**analisi e valutazione di programmi di investimento** riguardanti le **infrastrutture materiali e immateriali**, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla **verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali** e all'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale (**articolo 1, commi 97-101**).

Nella **sezione II**, relativamente alla **missione 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica"**, si provvede ad una riduzione di circa 1.9 miliardi di euro rispetto al dato a legislazione vigente, dovuta ad una **rimodulazione** in senso "orizzontale" con la quale le risorse di competenza del 2019 sono spostate agli anni 2020-2021. Tale spostamento riguarda soprattutto 1.827,4 milioni di euro destinati all'ANAS (collocati nel programma 14.11 "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali") ed è finalizzato all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma).

La **missione 19 "Casa e assetto urbanistico"** non presenta variazioni tra il bilancio a legislazione vigente e il bilancio integrato per il 2019 pari a 195,8 milioni di euro.

Trasporti

Con riferimento al settore dei trasporti, nella **prima sezione**, i principali interventi concernono l'attribuzione di finanziamenti connessi al crollo del cosiddetto Ponte Morandi a Genova. In particolare sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al citato evento (**articolo 1, comma 607**).

Ai medesimi fini si attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (**articolo 1, commi 609 e 610**).

Un ulteriore intervento, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO₂ superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere del livello di emissioni) e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni (**commi 611-620**).

E' inoltre previsto, sempre a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il finanziamento di 35 milioni € complessivi in tre anni per **l'aeroporto di Reggio Calabria**, al fine di consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'aeroporto (**commi 69-70**).

Nella **sezione seconda** con riferimento agli **investimenti ferroviari**, oltre ad un'ampia riprogrammazione della spesa relativamente ai contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli investimenti ferroviari (per circa 1,1 miliardi di euro) si prevede anche che 100 milioni di euro siano assegnati per l'anno 2019 a Ferrovie dello stato o a società da questa controllate per l'adempimento degli obblighi di esercizio dell'infrastruttura e di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari.

Si segnala peraltro che la prevista riduzione di 600 milioni di euro delle risorse assegnate ad RFI per il 2019 nell'ambito del bilancio viene compensata dall'assegnazione di un analogo importo per il 2018 nell'ambito del decreto-legge n.119 del 2018.

Vengono inoltre defianziati il fondo per la rottamazione dei carri merci istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 584) di importo pari a 4 milioni di euro e la tratta Andora-Finale Ligure per la quale la legge n. 190 del 2014 aveva attribuito un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016. Un defianziamento di 5 milioni di euro è previsto anche con riferimento alla tratta Lucca-Pistoia per l'anno 2019.

Con riferimento al **trasporto aereo** si prevede un defianziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (e per i successivi 10 anni) con riferimento alle somme da trasferire ad Enac.

Con riferimento al **settore portuale** è prevista una riduzione per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, e per i dieci anni successivi, di 2 milioni di euro relativamente al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria per i porti di seconda categoria-seconda classe (ossia i porti, o le specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale) e di 3 milioni di euro con riferimento alle somme attribuite per il miglioramento dell'efficienza dei porti e per l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei porti. Viene poi previsto un defianziamento a decorrere dal 2019 per 3 mln €relativamente alle spese per mezzi operativi e strumentali. Si prevede infine un defianziamento per gli anni 2019 e 2020 con riferimento ai contributi alle società assuntrici di servizi marittimi.

Con riferimento al **trasporto pubblico locale** si provvede alla riduzione per 27,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e per i dieci anni seguenti delle somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale. Un ulteriore defianziamento per euro 2,6 milioni nel 2019 e nel 2020 concerne

le infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

Con riferimento al **settore della logistica** si prevede il definanziamento per gli anni 2019 e 2020 del sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SINAMOLO) istituito dall'articolo 1, commi 188-190 della legge sulla concorrenza e per la quale era previsto a decorrere dal 2016 un contributo annuale di 500 mila euro. Tale contributo peraltro rimane a decorrere dal 2021. E' altresì definanziato, per gli anni 2019 e 2020, il Partenariato per la logistica e i trasporti, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il quale è prevista una spesa di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2019 (anche in tal caso la spesa riprende dal 2021).

Per quanto riguarda infine il **trasporto stradale** viene prevista una rimodulazione compensativa per 40 milioni di euro, con riferimento al Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni (le risorse vengono spostate dall'esercizio 2019 all'esercizio 2021) e una riduzione di 200 mila euro per l'anno 2019 delle risorse, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, assegnate per la sperimentazione delle *smart road* ai sensi dell'articolo 1, comma 72 della legge di bilancio per il 2018. Si prevede inoltre un definanziamento per il 2019 di circa 3 milioni di euro con riferimento alle spese per attrezzature per il dipartimento trasporti terrestri nonché un definanziamento di 700 mila euro, per il triennio ed i successivi dieci anni relativo agli studi e la propaganda per la sicurezza stradale attraverso il CCISS (Centro di coordinamento per la sicurezza stradale).

INVESTIMENTI PUBBLICI

Come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 (NADEF 2018), la strategia delineata dal Governo per stimolare la crescita passa attraverso l'incremento delle risorse pubbliche e il miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per quanto concerne l'**incremento delle risorse**, nello scenario programmatico definito nella NADEF 2018 sono state previste risorse aggiuntive pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per arrivare a oltre 0,3 punti di PIL nel 2021, così innalzando la quota di investimenti pubblici in rapporto al PIL dall'1,9 per il 2018 al 2,3 per cento nel 2021.

Al fine di conseguire l'obiettivo programmatico definito nella NADEF, l'intervento di maggiore portata contenuto nel disegno di legge di bilancio è quello all'articolo 1, commi 58-60 e 62-63, che istituiscono un **Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese**, con una dotazione complessiva di **50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033**.

Il profilo finanziario triennale del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è il seguente: **2,9 miliardi di euro per il 2019**, 3,1 miliardi per il 2020 e 3,4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Al riparto del fondo si provvede, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere parlamentare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dai ministeri per le materie di propria competenza. I decreti individuano i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma.

Per quanto attiene al **miglioramento della capacità di spesa** delle amministrazioni pubbliche, si segnalano i commi 97-101 dell'articolo 1 del disegno di legge, i quali prevedono l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata "**InvestItalia**", sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici. In particolare, spettano ad InvestItalia l'analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; l'elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento; l'individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i

competenti uffici dei Ministeri; l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento; l'individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento.

A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

Per il funzionamento della struttura è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

È inoltre prevista l'adozione di specifiche misure per assicurare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale, tra cui la **Centrale per la progettazione delle opere pubbliche** istituita dai commi 86-93 del disegno di legge, della quale possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche.

Tra i compiti assegnati alla Centrale rientrano, in particolare, la progettazione di opere pubbliche, la gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, la predisposizione di modelli di progettazione per opere simili, la valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e l'assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato.

Per il funzionamento della Centrale, che gode di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di personale con prevalente profilo tecnico e di un limitato contingente di personale della pubblica amministrazione.

Per il **rilancio degli investimenti degli enti territoriali** l'intervento di maggiore rilievo nel disegno di legge è recato dall'articolo 1, commi 64-66. Tali disposizioni istituiscono un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di seguito "Fondo"), nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di: **3 miliardi di euro il 2019**, 3,4 miliardi per l'anno 2020, 2 miliardi per il 2021, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi

per il 2023, 3,4 miliardi per l'anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l'anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.

Il fondo viene destinato, in larga parte, alle **finalità di copertura finanziaria** di una serie di norme previste dall'articolo 1 disegno di legge di bilancio:

- § del comma 297, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di **edilizia sanitaria** e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro), con una riduzione delle risorse del Fondo di **50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022**, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032;
- § del comma 487, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il **risultato di amministrazione** e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Tale comporta una riduzione delle risorse del Fondo di **404 milioni di euro per il 2020**, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
- § del comma 504, che individua a valere sulle risorse del Fondo la copertura degli oneri, per complessivi **2.496,20 milioni** di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla **riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni** a statuto ordinario per l'anno 2020 e dall'attribuzione di **contributi agli investimenti** alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;
- § del comma 514, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle **province** delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di **piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole**, con relativa riduzione delle risorse del Fondo di **250 milioni di euro annui** per gli anni dal 2019 al 2033.

Dal suddetto Fondo, al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018, sono altresì attribuiti, per il **periodo 2021-2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**. Per le regioni sono stanziati 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033; lo stanziamento per i comuni è pari a 250 milioni di

euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 400 milioni annui dal 2027 al 2032 e 500 milioni per il 2033. I contributi, ripartiti tra le regioni nella misura definita da apposita tabella allegata, possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020 (articolo 1, commi 71-85)..

Al fine di rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti a livello regionale e locale, l'**articolo 1, comma 94-96**, autorizza le Regioni, in deroga alla normativa vigente, ad assumere, mediante procedure selettive, fino a 50 unità di personale di profilo tecnico, con specifiche competenze in relazione allo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice degli appalti.

Ulteriori misure per favorire gli investimenti degli enti territoriali sono previste dai commi 527-529, 547-548 e 560 dell'articolo 1.

I commi 527-529 dettano norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del **Fondo pluriennale vincolato**, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dell'interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.

I commi 547-548 apportano **modifiche all'ordinamento contabile delle regioni** al fine di favorire gli investimenti pubblici. Il comma 547 consente alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Il comma 548 consente alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito.

Infine, si segnala 1, comma 154, che innalza l'importo che gli **enti di previdenza obbligatoria** possono destinare agli investimenti qualificati ed ai PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine) dal 5 all'8 per cento del loro attivo patrimoniale.

LAVORO E OCCUPAZIONE

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e **sgravi contributivi per le nuove assunzioni**, l'istituzione del **Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza**, misure in materia di **formazione professionale** e interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di **crisi industriale complessa**

Benefici fiscali e sgravi contributivi

Viene prorogato l'**incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno**. Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, misure per **favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione) (**comma 137**).

Viene, inoltre, introdotto **un incentivo**, in favore dei datori di lavoro privati, **per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca** (inclusendo i giovani laureati presso università telematiche) **ed aventi determinati requisiti** (una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età oppure in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età).

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base

nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di *de minimis* (**commi 390-401**).

Reddito di cittadinanza

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto ad introdurre nel nostro ordinamento il **reddito e la pensione di cittadinanza** con una dotazione pari a **9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019** (risorse in parte destinate al potenziamento dei **centri per l'impiego** e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione (**comma 138**).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul **cap. 2780**, nell'ambito della Missione 3 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Parte delle risorse previste dal suddetto Fondo per il reddito di cittadinanza viene destinata ai **centri per l'impiego**. In particolare, **le Regioni** vengono **autorizzate ad assumere fino a 4 mila unità di personale** da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (**comma 141**).

Il **comma 139** istituisce anche, presso il medesimo Ministero, il **Fondo per la revisione del sistema pensionistico** attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato con una dotazione pari a **6,7 miliardi** di euro per il **2019** e di **7 miliardi** di euro annui per il **triennio 2020-2022**, **6.999 milioni** per il **2023** e **7 miliardi** a decorrere dal **2024** (sul punto, si rinvia alla scheda relativa al settore "*Previdenza*").

Formazione professionale

In materia di formazione professionale:

- § viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro, per un importo pari a 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019 (**comma 147**);
- § viene diminuito lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il suddetto contratto di apprendistato richiamato in precedenza (di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015), così come stabilito dalla legge di bilancio per il 2018. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il

2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti) (**comma 153**).

Ammortizzatori sociali

Per far fronte, attraverso l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, **ai piani di recupero occupazionale** in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, si prevede la facoltà, per le regioni interessate, di utilizzare le restanti risorse finanziarie già stanziato, nonché ulteriori 117 milioni di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio. Le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze (**comma 148**).

Congedo di paternità

Viene **prorogato per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente**, elevandone la durata a **cinque** giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2019 il padre possa astenersi per **un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima) (**comma 144**).

Ulteriori disposizioni

Si prevede che specifiche risorse, stanziato da precedenti provvedimenti legislativi e non utilizzate, siano destinate ad interventi di **politica attiva del lavoro**, incrementando a tal fine anche il Fondo per le politiche attive del lavoro (**comma 149**).

Viene inoltre incrementato di **1 milione** di euro annui, **dal 2019**, il Fondo di sostegno per le **famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro** (**comma 225**).

Al fine di **rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso** e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono incrementate le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazioni di alcune disposizioni in materia di lavoro (per esempio quelle relative al limite di durata dell'orario di lavoro, ai riposi, agli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro, ecc.) (**comma 233**).

Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, **si autorizza l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente** (nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato) ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale (**commi 184 e 185**)

Infine, **le Camere di commercio possono procedere all'assunzione di nuovo personale**, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (**comma 234**).

MISURE PER LA CRESCITA, POLITICHE FISCALI E TUTELA DEL RISPARMIO

Misure per la crescita

Sotto il profilo degli **interventi a sostegno delle imprese**, si segnala, in primo luogo, la previsione di un **rifinanziamento** di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. **Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (**articolo 1, comma 102**).

Per quanto concerne il sostegno all’**internazionalizzazione del sistema produttivo**, si dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l’attrazione degli investimenti in Italia**, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo (**comma 103**).

Si autorizza, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 75 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell’ambito del **contratto di sviluppo**, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale (**comma 104**).

È istituito un **fondo** per le imprese che partecipano alla realizzazione dell’**Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica**, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (**comma 105**).

Si incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni per l’anno 2020 la dotazione del **Fondo crescita sostenibile** per gli interventi di **riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa** (**commi 106 e 107**).

Viene istituito un **Fondo di sostegno al *Venture Capital***, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di *Venture Capital*. Viene contestualmente disposta la **chiusura** del

Fondo Balcani di *venture capital* e del Fondo per il finanziamento di operazioni di *Start Up* (**commi 108-120**).

Si attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 (*Voucher manager*). Con le modifiche introdotte alla Camera, i criteri di riparto del contributo a fondo perduto sono stati ridefiniti in senso più favorevole alle micro e piccole imprese (**commi 123-125**).

Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, si istituisce un **Fondo** per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di **Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things**, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (**comma 121**).

E' **ampliata la platea** dei potenziali destinatari della misura «**Resto al Sud**», introdotta dal D.L. n. 91/2017 per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, **elevando** l'età massima **da 35 a 45 anni** e sopprimendo l'esclusione delle **attività libero professionali** dalle attività beneficiarie del finanziamento (**comma 334**).

Nel settore dell'**industria aeronautica**, si eleva da 5 milioni a 8 milioni di euro il **limite oltre il quale opera la riassegnazione alla spesa** delle risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (**comma 446**).

Gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico sono oggetto di rimodulazioni compensative orizzontali, ai sensi della **Sezione II** del disegno di legge. Tale Sezione ha operato, in particolare, una **riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2019**, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (cap. 7423/pg.2).

Nel corso dell'esame alla Camera, è stata autorizzata una spesa di 250 mila euro a decorrere dall'anno 2019 per assicurare **le attività di monitoraggio controllo e valutazione sui progetti per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico** finanziati ai sensi dell' art. 3, lettera a), della legge n. 808/1985, nonché per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica (**commi 132-134**).

Nel corso dell'esame alla Camera, la definizione di portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel TUF (articolo 1, comma 5-novies del D.lgs. n. 58 del 1998), è stata estesa anche alle piattaforme *on line* che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese (**comma 129**).

Sempre nel corso dell'esame alla Camera, è stata modificata la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (articolo 100-ter del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-ter), disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob, e debba avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio (**comma 130**).

Politiche fiscali

Con un primo gruppo di norme, il disegno di legge di bilancio 2019 intende **stimolare la crescita** economica attraverso la **riduzione della pressione fiscale**. Nel corso dell'esame alla **Camera** tali misure sono state modificate e, in alcune ipotesi, anche ampliate. In particolare si dispone:

- § la **sterilizzazione** degli **aumenti** delle aliquote **IVA** (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019, una riduzione degli aumenti per gli anni successivi e una parziale sterilizzazione dell'aumento delle **accise** per l'anno 2019 e, in misura minore, per gli anni successivi (**commi 2-3**);
- § l'**eliminazione dell'aumento** dell'aliquota **dell'accisa** sulla **benzina** e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE, che viene abrogato dal provvedimento (**comma 4**);
- § l'**estensione del regime forfettario**, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso (**commi 5-6**); nel corso dell'esame alla **Camera** si è stabilito di escludere dal regime forfettario "esteso" chi esercita la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d'imposta. La modifica appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali;

- § l'introduzione di **un'imposta sostitutiva al 15** per cento sulle **lezioni private** e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (**commi 8-11**);
- § **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota **al 20 per cento**, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro (**commi 12-17**); nel corso dell'esame alla **Camera** è stata inserita una modifica analoga a quella apportata al regime forfetario (commi 5-6), volta ad eliminare surrettizie forme contrattuali di collaborazione agevolata, in luogo di rapporti di lavoro subordinato, solo al fine di godere della tassazione agevolata;
- § il **riporto illimitato delle perdite** per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato; le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza (**commi 18-21**);
- § **un'aliquota Ires agevolata al 15 per cento** (in luogo del 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a Irpef (**commi 23-29**);
- § l'estensione della **cedolare secca** ai contratti di locazione relativi a **locali commerciali** fino a 600 mq di superficie (**comma 32**);
- § la **proroga e rimodulazione** – differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati - **del cd. iperammortamento**, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (**commi 33-38**); il beneficio è stato ulteriormente incrementato alla Camera;
- § la **proroga** al 2019 delle **detrazioni** per interventi di **efficienza energetica, ristrutturazione edilizia** e per l'acquisto di **mobili** e grandi elettrodomestici (**comma 40**), nonché della detrazione dal 36% per interventi di **sistemazione a verde** (**comma 41**);
- § la **modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo**, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (**commi 42-44**);
- § la **proroga**, introdotta alla **Camera**, del credito d'imposta formazione 4.0, che viene esteso alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ed i cui importi sono modulati in base alla **dimensione delle imprese** (**commi 45-48**);

- § la conferma, a regime, dell'importo di 90 euro dovuto per il **canone RAI per uso privato**, già fissato per il 2017 e il 2018 (**commi 56-57**);
- § l'ampliamento del credito d'imposta per le **erogazioni liberali** destinate a interventi di manutenzione e restauro di **impianti sportivi** pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (*sport bonus*, **commi 350-357**);
- § la modifica, **introdotta alla Camera**, della **disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine – PIR**, che vincola le somme o i valori destinati nel piano all'effettuazione di investimenti, per almeno il 3 per cento del valore complessivo, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di piccole e medie imprese (**comma 128**);
- § l'introduzione, alla **Camera (commi 372-373)**, di norme che consentono a **Cassa Depositi e Prestiti - CDP** di finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità, e che consentono di le finalità degli investimenti di CDP, tra cui si fanno rientrare la **promozione dello sviluppo sostenibile** e le **iniziative per la crescita delle imprese**;
- § la **riduzione dell'accisa sulla birra** da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato (**commi 387-389, introdotti alla Camera**), ulteriormente abbassata (del 40 per cento) per la birra realizzata nei **birrifici artigianali di minore dimensione**;

Per quanto riguarda le **misure fiscali e finanziarie** a favore delle zone colpite da **calamità naturali**, i commi 589 e 590 prorogano al 31 dicembre 2019 l'**esenzione IMU** e la **sospensione delle rate dei mutui** in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; il successivo comma 608 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la **zona franca urbana** della Città Metropolitana di **Genova**.

Tra le modifiche apportate alla **Camera**, in tema di entrate locali si segnala inoltre il raddoppio, dal **20 al 40 per cento**, della percentuale di **deducibilità** dalle **imposte sui redditi dell'IMU** dovuta sugli **immobili strumentali (comma 7)**; la possibilità per i comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa **maggiorazione della TASI** già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera consiliare; l'estensione della riduzione a metà della base imponibile IMU / Tasi per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori (commi 643-644).

Un ulteriore gruppo di norme fiscali dispone:

- § la **riduzione dei crediti d'imposta** attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (**comma 472**)
- § l'**incremento** dello **0,5** per cento del **prelievo erariale unico** (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (**comma 621**); con riferimento alla tematica del **gioco lecito**, alla Camera (**commi 646-649**) sono state prorogate alcune concessioni in essere ed è stato allungato al 31 dicembre 2019 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro, (*new slot*), per i quali è slittato al 31 dicembre 2020 anche il termine ultimo di dismissione;
- § la **proroga** della facoltà di **rideterminare i valori delle** partecipazioni in società non quotate e dei **terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (**commi 622-623**) e la riproposizione (**commi 549-550, inseriti alla Camera**) della possibilità di **affrancamento dei beni e delle partecipazioni**, da parte delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota differenziata secondo la tipologia dei beni.
- § l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa - **IRI** (**commi 624**);
- § il **differimento**, per gli enti creditizi e finanziari, della **deduzione** della quota del 10 per cento di **componenti negative di reddito** legate alla **valutazione dei crediti**. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato (**commi 625-626**);
- § l'**innalzamento dell'acconto per l'imposta sulle assicurazioni** all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 (**comma 627**);
- § per il primo periodo di **applicazione del principio** contabile internazionale **IFRS 9** da parte di enti creditizi e finanziari – principio che impone l'adozione di stringenti criteri di valutazione contabile dei crediti deteriorati e deteriorabili – una **limitata deducibilità dei componenti reddituali** derivanti esclusivamente dall'adozione dell'**IFRS 9** (il 10 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta, 90 per cento nei nove periodi d'imposta successivi, **commi 628-630**); per

effetto delle modifiche alla **Camera**, tale deducibilità è consentita a partire dal primo periodo di adozione dello standard nei confronti della clientela, di fatto in un momento successivo rispetto a quello fissato dal testo originario della norma;

- § la concessione della **facoltà di applicare i principi contabili internazionali** ad alcuni soggetti, attualmente individuati tra quelli obbligati all'utilizzo di detti principi, ove si tratti di enti e società non quotati (**comma 631, introdotto alla Camera**).
- § la rimodulazione, con un complessivo **innalzamento**, delle **accise** che gravano sui **tabacchi lavorati (commi 633-636)**;
- § **l'allungamento** del periodo di **deducibilità** delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di **DTA** – ovvero attività per imposte anticipate, ove non dedotte ai fini IRES e IRAP non ancora dedotte **fino al 31 dicembre 2017** (termine così precisato alla **Camera**, in luogo dell'originario riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018) (**comma 638**);
- § l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica – **ACE (comma 639)**.

Tutela del risparmio

Per quanto concerne la **tutela del risparmio**, i **commi 256-268** istituiscono un **Fondo per il ristoro** dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata, con una dotazione di **525 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019-2021.

Al ristoro potranno accedere i risparmiatori che hanno acquistato, avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate, **azioni** emesse da banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

La misura del ristoro è pari al **30 per cento dell'importo** onnicomprensivo riconosciuto o liquidato per il **risarcimento del danno nelle sentenze o pronunce** dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, entro il **limite massimo complessivo di 100.000 euro** per ciascun risparmiatore.

Con le modifiche apportate alla **Camera**, è stato chiarito che i soggetti che accedono al pagamento corrisposto dal Fondo per il ristoro dei risparmiatori mantengono **impregiudicato** il diritto di agire in giudizio per

il **risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro** erogato dal Fondo.

Per favorire l'efficace erogazione del Fondo viene potenziata la dotazione di risorse umane e finanziarie a disposizione dell'ACF.

POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO

In materia di politiche di coesione e di interventi a favore del Mezzogiorno si segnalano i commi 137, 330-333 e 334 dell'articolo 1 della sezione I e alcuni rifinanziamenti disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la **Sezione I** del disegno di legge, il comma 137 (riproponendo una misura già prevista per il 2018) prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per il 2019 e il 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato**, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e di soggetti, anche di età pari o superiore a tale limite, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione dei programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

I commi 330-333 intervengono sulle modalità di verifica del rispetto del principio di **assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento** (previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016). La disposizione, in particolare, semplifica le procedure attualmente previste e include nell'ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei **contratti di programma** (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** e **Anas S.p.A.**

Il comma 334 modifica la disciplina della misura di sostegno "**Resto al sud**" (introdotta dal decreto-legge n. 91/2017), consistente in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il finanziamento, fino a un massimo di 50 mila euro, consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo

perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni.

La disposizione **amplia la platea dei potenziali beneficiari**, elevando da 35 a 45 anni l'età massima ed estendendo le agevolazioni alle attività libero professionali.

Per quanto riguarda la **Sezione II** del disegno di legge di bilancio, viene disposto un **rifinanziamento** complessivo del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) per **4 miliardi**, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023 (anno terminale del rifinanziamento).

Conseguentemente la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e annualità successive.

Viene inoltre disposto un rifinanziamento di **30 miliardi per il 2022** e annualità successive (fino al 2026) del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. **Fondo IGRUE**), le cui risorse sono destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Su tale fondo viene contestualmente operata una **riprogrammazione delle risorse**, riducendo di 4.950 milioni la quota prevista a legislazione vigente per il 2020, che vengono spostati per 4 miliardi al 2021 e per 950 milioni al 2022.

Conseguentemente il Fondo IGRUE ha una dotazione di 2,6 miliardi per il 2019, di 2 miliardi per il 2020, di 4 miliardi per il 2021 e di circa 31 miliardi per il 2022 e annualità successive.

POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

In tema di **politiche sociali e per la famiglia** il disegno di legge di bilancio reca il finanziamento e l'istituzione di fondi.

Nella Sezione I vanno menzionate le disposizioni che incrementano, a regime, di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del **Fondo per le politiche giovanili**. La Relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che l'incremento della dotazione del Fondo è finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi (comma 239). Sempre in questo ambito si segnala l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani (commi 243-250).

Anche se più strettamente attinenti alle politiche per il lavoro e per l'occupazione, vanno qui ricordate anche le disposizioni dirette ad istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto ad introdurre nel nostro ordinamento il **reddito e la pensione di cittadinanza** con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (risorse in parte destinate al potenziamento dei **centri per l'impiego** e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del **Reddito di inclusione**. Contestualmente viene quindi stabilito che le risorse del Fondo povertà destinate al limite di spesa per l'erogazione del ReI concorrano al raggiungimento del limite di spesa complessivo della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza e siano qui accantonate (comma 138).

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di politiche per la famiglia si segnala l'introduzione di una nuova disciplina e finalizzazione del **Fondo per le politiche della famiglia**, volto a finanziare interventi di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica (comma 251). Fra le nuove finalizzazioni del Fondo si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consulenti familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* e interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati. Le risorse del Fondo sono ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate

al funzionamento degli Osservatori la cui attività è sostenuta con le risorse del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato.

Si segnalano inoltre la modifica della normativa in materia di **Carta Famiglia** relativamente alla platea dei destinatari (nel testo in esame: famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni. Attualmente: famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre figli minori). Ai fini dell'attuazione della misura, è previsto il limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia (comma 254). Si ricorda infine l'aumento a 1.500 euro su base annua del **buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati**. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (comma 255).

A tale previsioni si collegano le disposizioni contenute nella Sezione II del disegno di legge di bilancio relative al rifinanziamento del cap. 2102, **Fondo per le politiche per la famiglia**, (*Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia*), che, in conseguenza di un **robusto rifinanziamento in Sezione II di circa 99,8 milioni di euro**, raggiunge la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio, di circa 107,9 milioni di euro. Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

Altre previsioni contenute nella Sezione II riguardano il finanziamento di Fondi. Viene disposto un **rifinanziamento di 120 milioni** (direttamente in Sez. II), per ciascun anno del triennio 2019-2012, a favore del **Fondo nazionale per le politiche sociali**, nonché **un incremento di 100 milioni di euro**, riferito al medesimo arco temporale, a favore del **Fondo per le non autosufficienze**.

PREVIDENZA

In materia previdenziale si segnala l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del **Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani**, al fine di introdurre ulteriori modalità di **pensionamento anticipato** e per incentivare l'**assunzione di lavoratori giovani**, con una dotazione pari a **6,7 miliardi** di euro per il **2019** e di **7 miliardi** di euro annui per il **triennio 2020-2022**, **6.999 milioni** per il **2023** e **7 miliardi** a decorrere **dal 2024 (comma 139)**.

L'intervento stanZIA le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l'incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori, demandando l'attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziato (che ne costituiscono il relativo limite di spesa).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul **cap. 4100**, nell'ambito della Missione 2 "Politiche previdenziali".

Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto a introdurre nel nostro ordinamento **il reddito e la pensione di cittadinanza** con una dotazione pari a **9 miliardi** di euro annui a decorrere **dal 2019** (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di Inclusione (sul punto si rinvia alla scheda relativa al settore "*Lavoro ed occupazione*") (**comma 138**).

Parte delle risorse previste dal suddetto Fondo per il reddito di cittadinanza viene destinata ai **centri per l'impiego**. In particolare, **le Regioni** vengono **autorizzate ad assumere fino a 4 mila unità di personale** da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (**comma 141**).

È inoltre prevista la **possibilità** di utilizzare a **compensazione** degli **eventuali maggiori oneri** che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a **uno dei due Fondi** gli **eventuali risparmi** derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti **all'altro Fondo**, mediante **ridefinizione** contestuale degli specifici **limiti di spesa**, fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

Lavoratori esposti all'amianto

Viene ulteriormente estesa la platea di lavoratori ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell'esposizione all'amianto.

In particolare, si dispone che nei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, siano compresi, ai fini della fruizione dei benefici, anche i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST (attualmente gestita all'interno dell'INPS) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (**comma 145**).

Ulteriori disposizioni

Viene **innalzato** l'importo che gli **enti di previdenza obbligatoria** possono destinare agli **investimenti qualificati** ed ai PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, dal **5 all'8 per cento dell'attivo patrimoniale** di detti enti (**comma 154**).

In materia di **pensionamento anticipato** per i **dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi**, si dispone che agli stessi non si applichi l'adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento (**comma 143**).

PROTEZIONE CIVILE

Il disegno di legge contiene alcune disposizioni riguardanti i **territori del Centro Italia** colpiti dagli **eventi sismici verificatisi** a far data **dal 24 agosto 2016**, che prevedono, in particolare:

- § la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (**articolo 1, comma 589**).
- § la proroga al 31 dicembre 2019 dello stato di emergenza, incrementando altresì di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali (**articolo 1, comma 591**);
- § un contributo di 85 milioni di euro versato dalla Camera dei deputati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per l'esercizio 2018 (art. 4 D.L. n. 189/2017) (**articolo 1, comma 592**);
- § la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia, ivi inclusa la proroga, nei limiti di spesa previsti per il 2018, degli Uffici speciali per la ricostruzione, della struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile per far fronte all'emergenza, nonché la proroga automatica, al medesimo termine, del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale (**articolo 1, comma 593**).

Il disegno di legge prevede, inoltre, alcuni interventi a favore dei **territori dell'Emilia-Romagna** colpiti dagli **eventi sismici del maggio 2012**, tra i quali si segnalano i seguenti:

- § proroga a tutto il 2020 della possibilità – già concessa fino al 31 dicembre 2019, dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione – di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti dalle vigenti disposizioni (**articolo , comma 596**);
- § proroga all'anno 2020 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**articolo 1, comma 599**);
- § incremento della dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, a 35 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 (con un raddoppio dell'incremento già disposto con la legge di bilancio 2018) (**articolo 1, commi 603-604**).

Tra gli interventi in sezione II relativi al settore della **protezione civile** si segnala, inoltre, un consistente aumento della dotazione della missione 8 “Soccorso civile” per 881,5 milioni di euro (pari al 24,8%) rispetto alla dotazione a legislazione vigente, imputabile (per il programma 8.4 “Interventi per calamità pubbliche”) alle misure di riprogrammazione dal 2021 al 2019 di 350 milioni di euro per la **ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma** del 24 agosto 2016 e di **rifinanziamento di 50 milioni** per il **fondi per la prevenzione del rischio sismico**, nonché (per il programma 8.5 “Protezione civile”) ad un **rifinanziamento pari a 60 milioni** di euro del **fondi per le emergenze**.

PUBBLICO IMPIEGO

Contrattazione collettiva

Il disegno di legge determina gli **oneri complessivi** a carico del bilancio dello Stato per la **contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2019-2021**.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del **personale statale in regime di diritto pubblico 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021**.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad **incrementi retributivi** rispettivamente pari a: **1,3 per cento per il 2019; 1,65 per cento per il 2020; 1,95 per cento per il 2021 (commi 226-232)**.

Restano a carico dei bilanci delle **amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale**, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (**a valere sulle predette risorse**):

- § **l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale** a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- § **l'erogazione dell'elemento perequativo *una tantum*** previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;
- § **l'incremento** delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai **trattamenti economici accessori** del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Assunzioni di personale

Viene **rifinanziato** (nella misura di 130 milioni di euro per il 2019, 320 milioni per il 2020 e 420 milioni dal 2021) il **Fondo per il pubblico impiego** per la parte relativa alle **nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione**. Le suddette assunzioni sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l'altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da

destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione, ecc.) (**commi 161 e 162**).

Numerose disposizioni sono volte, poi, a consentire **assunzioni di personale**, per lo più in deroga alla normativa vigente e a valere sulle predette risorse, da parte di determinate amministrazioni ed enti.

Tali disposizioni prevedono, in particolare:

- § per le **regioni** che attivano determinate misure amministrative, l'autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, a tempo determinato, un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (**commi 94-96**);
- § **per il rafforzamento dei centri per l'impiego, l'autorizzazione per le regioni ad assumere fino a 4 mila unità di personale** (da destinare ai suddetti centri), con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (per la parte destinata ai centri dell'impiego) (**comma 141**);
- § per il **Ministero della giustizia**, l'autorizzazione ad assumere:
 - per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **un numero massimo di 3.000 unità** di personale nei ruoli dell'**amministrazione giudiziaria** (**comma 164**);
 - per il triennio 2019-2021, **35 dirigenti di istituto penitenziario** di livello dirigenziale non generale (**comma 165-167**);
 - nel 2019, i **magistrati ordinari** vincitori del concorso **per 360 posti** già bandito con D.M. 19/10/2016 le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018 (**commi 192-195**).
- § per il **Ministero dell'interno**, per il triennio 2019-2021, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato **775 unità di personale** della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno (**comma 168**);
- § per il **Ministero dell'ambiente**, l'autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, **420 unità di personale** (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo). Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale (**comma 169**);
- § per l'**Avvocatura Generale dello Stato**, l'autorizzazione:

- per il triennio 2019-2021, ad assumere **91 unità di personale** (di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale) (**comma 170**);
 - **ad ampliare le dotazioni organiche degli avvocati e procuratori dello Stato**, per un totale di 20 unità (**comma 171**)
- § per il **Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali**, l'autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, **Consiglieri di Stato e Referendari dei TAR**, nonché un **numero massimo di 26 unità** di personale amministrativo non dirigenziale (**commi 172 e 173**);
- § per la Corte dei conti, l'autorizzazione ad ampliare le **dotazioni organiche dei Referendari** (**comma 174**);
- § per l'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali**, l'autorizzazione ad **ampliare il contingente di personale** da assegnare alla stessa, con conseguente incremento della dotazione organica complessiva e delle relative assunzioni da effettuare (**commi 175-177**);
- § per il **Ministero degli esteri**, l'autorizzazione a **rimodulare** (con apposito DPCM), in base ai fabbisogni triennali programmati, **la dotazione organica del personale della carriera diplomatica** (**comma 178**);
- § per l'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo** (AICS) viene elevato (da 200) a **240 unità** il limite massimo della dotazione organica di personale (**comma 179**);
- § per il **Ministero per i beni e le attività culturali** (**commi 180-182**) l'autorizzazione:
- ad assumere **1.000 unità** di personale non dirigenziale (500 unità dal 2020 e 500 unità dal 2021);
 - a procedere allo **scorrimento delle graduatorie** relative alle procedure di selezione pubblica bandite sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari per diversi profili professionali;
 - per il 2019, a coprire i **posti vacanti nei profili professionali di determinate Aree** assumendo i candidati idonei presenti nelle **graduatorie approvate** a decorrere **dal 1° gennaio 2010** a seguito di **procedure selettive interne**.
- § per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, l'autorizzazione, per il triennio 2019-2021, ad incrementare la dotazione organica di **20 posti** di funzione dirigenziale di livello non generale (**commi 186-188**);
- § l'autorizzazione ad **assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia** (fino a complessive 6.150 unità nel quinquennio 2019-2023) e **nel Corpo**

nazionale dei vigili del fuoco (fino a complessive 1.500 unità nel biennio 2019-2020) (**commi 196 e 198-208**);

§ l'autorizzazione ad assumere ulteriori **577 unità** nella **Polizia penitenziaria** (**comma 197**);

§ per l'**INAIL**, l'incremento della dotazione organica di **60 unità** (**commi 219-220**);

§ per l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, l'autorizzazione (**comma 233**):

- ad assumere un contingente di personale ispettivo pari a 300 unità per il 2019 e il 2020 e a 330 unità per il 2021, nonché 12 unità dirigenziali di livello non generale;
- **l'incremento** (da 2) a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e (da 88) a 94 **posizioni dirigenziali** di livello non generale della dotazione organica

§ l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) finalizzato al reclutamento fino a **1.000 ricercatori universitari** a tempo determinato (**commi 209-210**);

§ nel settore scolastico, **dall'a.s. 2019/2020**:

- l'incremento di **400 posti** dell'organico del personale docente dei licei musicali;
- la **trasformazione a tempo pieno** del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a **tempo parziale dall'a.s. 2018/2019**.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Il disegno di legge contiene varie misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Nell'ambito della **sezione I** del provvedimento, tra gli interventi di maggiore impatto figura la riduzione di 2,2 miliardi per il 2019 e il 2020, e di 2,1 miliardi per il 2022, del **Fondo povertà**, utilizzati ad integrazione delle risorse destinate alle misure in materia di reddito e pensione di cittadinanza (**articolo 1, commi 138-142**).

Dalla riorganizzazione dei **centri per l'immigrazione**, affidata al Ministero dell'interno, nonché dalla riduzione del costo giornaliero di **accoglienza dei migranti**, è previsto che derivino (previa estinzione dei debiti pregressi) risparmi pari a 400 milioni di euro per il 2019, 550 milioni di euro per il 2020, 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 (**articolo 1, comma 436**).

E' prevista inoltre la rideterminazione, secondo il metodo del calcolo contributivo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei trattamenti previdenziali e dei **vitalizi** in essere in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale (**articolo 1, commi 569-572**).

Inoltre, con la finalità di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione suppletive della Camera e del Senato è introdotta la possibilità per il Governo di prorogare il termine per le elezioni suppletive nei collegi uninominali di Camera e Senato, fino ad un massimo di 180 dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, per permetterne l'**accorpamento** con eventuali **altre consultazioni elettorali** che si svolgano, entro tale termine, nel medesimo territorio (**art. 1, comma 573**).

Ulteriori risparmi derivano da un insieme di misure con effetti singolarmente meno rilevanti, riguardanti, in particolare, la riduzione del contributo alle **spese dell'ONU** (articolo 1, comma 448) (35,4 milioni di risparmio nel 2019 e 32,4 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle **risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate** (articolo 1, comma 450) (22,5 milioni di euro di risparmio nel 2019), la rideterminazione dei percorsi di **alternanza scuola-lavoro** (articolo 1, 451-454) (56,5 milioni di risparmio in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021), l'abrogazione del Fondo per le **cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"** (articolo 1, comma 455) (22 milioni di risparmio nel 2019 e 70 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), la riduzione del Fondo da destinare alla contrattazione collettiva relativa al **contratto FIT** di formazione iniziale, tirocinio e inserimento

(articolo 1, commi 459-463) (20,8 milioni di risparmio in ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 45,6 milioni nel 2021); la riduzione e riprogrammazione di **spese per la difesa** (articolo 1, commi 464-465) (60 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021).

Per quanto concerne la *spending review* dei ministeri, nell'ambito della **sezione II** del disegno di legge si registra una riduzione di 658 milioni, di cui 435 milioni di parte corrente e 223 milioni in conto capitale. La riduzione ha interessato la spesa dei ministeri nella seguente misura: Economia e finanze per 290,8 milioni; Sviluppo economico per 42,9 milioni; Lavoro per 17,2 milioni; Giustizia per 47,2 milioni; Istruzione per 30,1 milioni; Interno per 50 milioni; Ambiente per 7 milioni; Infrastrutture e trasporti per 126,7 milioni; Politiche agricole per 9,5 milioni; Salute per 37 milioni.

SANITÀ

In tema di **sanità** il disegno di legge di bilancio determina in **114.439 milioni** di euro il livello del **fabbisogno sanitario** nazionale standard per il 2019, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. L'accesso delle regioni a tale incremento, così come modificato durante l'esame in sede referente, è subordinato, **dal 2020** (e non più dal 2019), al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni - entro il 31 marzo 2019 - il **Patto per la salute per il triennio 2019-2021**, definendone le specifiche misure (art. 1, commi 272-274).

Viene poi disposto l'incremento di 10 milioni, come limite di spesa, dal 2019, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all'attivazione di ulteriori **borse di studio** per la formazione specifica di medici di **medicina generale** (comma 276) e disposto l'incremento degli stanziamenti per la definizione del numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici**, allo scopo di prevederne un aumento. L'incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici e dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti (comma 279).

Allo scopo di **ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie**, è stata inoltre prevista (commi 269-271) un'autorizzazione di spesa – incrementata, a seguito dell'esame referente, a **150 milioni** per il **2019** e a **100 milioni** per ciascuno degli anni **2020** e **2021** – per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.

A seguito dell'esame in Commissione, rispetto al testo iniziale del disegno di legge, è stato peraltro aumentato (da 2 a 4 miliardi di euro) l'incremento di risorse per gli interventi di **edilizia sanitaria** e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (commi 296-297). Viene inoltre introdotta una norma che stabilisce l'**idoneità** ad operare presso le reti dedicate alle **cure palliative pubbliche** e private accreditate dei **medici già in servizio presso tali reti**, sulla base di specifici requisiti certificati dalla regione di appartenenza (comma 280).

Altre disposizioni di interesse sanitario sono state introdotte con riferimento al **trattamento economico** stabilito dalla contrattazione collettiva per dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo (comma 286); al **passaggio di quote del fabbisogno sanitario** del SSN dall'ammontare vincolato alla parte indistinta (comma 287); a nuove modalità per l'**accesso del ruolo sanitario** per i medici in

formazione specialistica iscritti all'ultimo anno di corso (comma 288 e 289); alla possibilità, per le regioni, di applicare, **anche congiuntamente, misure** alternative alla quota fissa di **compartecipazione al ticket** per la specialistica ambulatoriale, per raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e l'appropriatezza nell'erogazione dei LEA (290).

In materia di **accertamenti diagnostici neonatali** obbligatori, è stata altresì prevista l'estensione, a scopo di prevenzione, dell'applicazione degli **screening** anche a **malattie genetiche**, come quelle neuromuscolari e di immunodeficienza congenita (comma 285).

Numerose sono inoltre le modifiche introdotte durante l'esame in Commissione che hanno riguardato la **spesa farmaceutica** e le **farmacie**.

Con riferimento a quest'ultima, a seguito dell'esame referente, è stata introdotta, dal 2019, una nuova disciplina per il monitoraggio del rispetto dei **tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti**, vale a dire la spesa farmaceutica ospedaliera, ed il corrispondente ripiano (**payback**) in caso di sfondamento da parte delle aziende farmaceutiche, con la finalità di superarne il meccanismo di determinazione calcolato sul **budget** assegnato alle medesime aziende (cd. **budget company**) con il più appropriato **metodo delle quote di mercato** di ciascuna azienda (commi 311-320).

Al fine di **garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica**, si prevede uno specifico decreto del Ministro della salute con il quale verranno dettati i criteri per la fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'AIFA e l'azienda farmaceutica titolare dell'AIC (commi 294-295).

A livello di bilancio dello Stato, è stato peraltro disposto il **trasferimento allo stato di previsione del MEF** (da quello del Ministero della salute) dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei **medicinali innovativi e oncologici innovativi**, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziare (comma 291).

Per le farmacie convenzionate a ridotto fatturato - inferiore a 150.000 euro - è stata introdotta l'**esenzione dallo sconto obbligatorio a beneficio del SSN** (commi 292 e 293).

Con riferimento agli istituti di **ricerca in campo sanitario**, è stata estesa la possibilità di assunzione a tempo determinato presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (**IRCCS**) anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di **borsa di studio** da almeno tre anni (comma 284).

Per il **2019**, sono stati altresì disposti finanziamenti per le **reti di ricerca sanitaria oncologia e cardiovascolare** del Ministero della salute, cui fanno IRCCS impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali e nella prevenzione primaria (comma 281).

Tra i **contributi ai vari enti**, introdotti durante l'esame in Commissione, si segnalano quelli al Centro nazionale di adroterapia oncologica (**CNAO**) per **5 milioni** nel **2019** e **10 milioni** per ciascuno degli anni **2020** e **2021** (comma 298) e al Centro di ricerca sulle neuroscienze **EBRI** (*European Brain Research Institute*), pari a un **1 milione** di euro per ciascuno degli anni del **triennio 2019-2021** (commi 212-213).

Infine, per importanti strutture sanitarie operanti nelle regioni **Sardegna** e **Sicilia**, sono state previste disposizioni che, rispettivamente, estendono (dal 6 al 20%) la possibilità di incremento della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dell'**Ospedale Mater Olbia** (comma 309) ed autorizzano, in deroga alla normativa vigente, l'incremento della valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria dell'**Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione ISMETT** (comma 277).

SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

Scuola

In materia di scuola, le principali disposizioni della **sezione I** riguardano l'incremento di 2.000 docenti nella scuola primaria al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno, la revisione del sistema di reclutamento dei docenti nelle scuole secondarie, la dotazione organica dei docenti dei licei musicali, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento degli studenti.

Più nello specifico, con riferimento ai **docenti**:

- § si introduce un'**imposta sostitutiva al 15%** sulle attività di **lezioni private** e di **ripetizioni** svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (**commi da 8 a 11**);
- § per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021**, si prevede la costituzione di **equipe formative territoriali** per promuovere **progetti di innovazione didattica e digitale** nelle scuole, cui sono destinati al massimo 120 docenti che possono essere **esonerati** dall'esercizio delle **attività didattiche** (**commi da 404 a 406**);
- § si incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica in misura corrispondente a **2.000 posti aggiuntivi** nella **scuola primaria**, al fine di **ampliare** le possibilità di **tempo pieno**. Le modalità per l'incremento devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**commi da 407 a 408**);
- § **dall'a.s. 2019/2020**, si incrementa di **400 posti** l'organico del personale docente dei **licei musicali** (**comma 409**);
- § si ridefinisce il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, si sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un **percorso annuale di formazione iniziale e prova**, cui si continua ad accedere previo superamento di **un concorso**, all'esito del quale, però, si consegue già l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l'anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (**commi da 460 a 463**);
- § si dispone che, **dall'a.s. 2019/2020**, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla **titolarità del docente in una singola scuola** (**comma 464**).

Con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), si autorizza la **trasformazione a tempo pieno, dall'a.s. 2019/2020**, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di **funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici**, immessi in ruolo a tempo parziale dall'a.s. 2018/2019. Conseguentemente, si dispone l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico (**commi da 413 a 415**).

Per quanto riguarda gli **studenti**:

- § si **incrementa** (da €75 mln) a €125 mln per il **2019** lo stanziamento, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola-lavoro (di cui ora, come visto, si propone la ridenominazione), al fine di sostenere la messa a regime del c.d. **sistema duale (comma 147)**;
- § si autorizza l'**ulteriore spesa di € 25 mln annui**, per il periodo **2019-2021**, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli **alunni con disabilità fisiche o sensoriali**, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio, e si dispone che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**commi 299 e 300**);
- § si ridenominano gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in "**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**" e, a decorrere dall'a.s. in corso, se ne **riduce il numero di ore** minimo complessivo da svolgere, pari a 210 ore nei percorsi di istruzione professionale, 150 ore nei percorsi degli istituti tecnici, 90 ore nei percorsi liceali (**commi da 452 a 455**).

Con riferimento alle **scuole**:

- § si **incrementano**, per il **2019**, le **risorse** da destinare all'**acquisto di servizi esternalizzati di pulizia** e di mantenimento del decoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, così da consentirne la prosecuzione fino al 31 dicembre 2019. Inoltre, si dispone che, **dal 1° gennaio 2020**, i medesimi servizi sono svolti **esclusivamente da personale dipendente** appartenente al profilo di collaboratore scolastico. A tal fine, si prevede la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico, previo superamento di una procedura selettiva, del **personale**

delle imprese di pulizia già impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi a decorrere dal 1999. Inoltre, si autorizza una spesa di **€10 mln annui** da destinare all'**acquisto dei materiali di pulizia** e si incrementa il **Fondo per il funzionamento** delle istituzioni scolastiche di **€184 mln** nel **2020** e di **€90 mln** nel **2021 (commi da 430 a 433)**;

- § si specifica che fra le **somme trasferite alle scuole statali** per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, **rimaste inutilizzate** per tre esercizi finanziari consecutivi, da versare all'erario, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, si prevede il versamento all'entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, **€22,5 mln** delle stesse risorse rimane **acquisita all'erario (comma 451)**;
- § dal 2019, le **risorse** stanziata a legislazione vigente per i percorsi di **alternanza scuola-lavoro** sono assegnate alle scuole **nei limiti** necessari allo svolgimento del **numero minimo di ore** fissato per i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (**commi da 452 a 455**);
- § si prevede l'attribuzione alle **province** delle regioni a statuto ordinario di un contributo di **€250 mln annui** per gli anni **dal 2019 al 2033** per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la **manutenzione** (di strade e) di **scuole**. I piani di sicurezza relativi alla manutenzione delle scuole, sono comunicati, una volta predisposti, al MIUR ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale (**commi da 512 a 515**).

Istruzione terziaria (Università, AFAM, ITS)

- § si **incrementa** il Fondo per il finanziamento ordinario (**FFO**) di €20 mln nel 2019 e di €58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (articolo 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010) a **1000 ricercatori (comma 209)**, nonché, per il 2019, di ulteriori €40 mln (**comma 583**);
- § si prevede che la Scuola Normale Superiore di Pisa istituisce **sperimentalmente**, per un **triennio**, a decorrere dall'a.a. 2019-2020, una propria sede a Napoli, che assume la denominazione di **Scuola Normale Superiore Meridionale**, in spazi messi a disposizione dall'Università di Napoli Federico II. Al termine della sperimentazione, la Scuola, previa valutazione positiva dell'ANVUR e reperimento di idonea copertura finanziaria, **può assumere carattere di stabilità**. Per le attività della Scuola, si **autorizza la spesa** di €8,209 mln per il 2019, €21,21 mln per il 2020, €18,944 mln per il 2021, €17,825 per il 2022, €14,631 mln per

il 2023, €9,386 mln per il 2024, €3,501 mln per il 2025 (**commi da 214 a 218**);

§ si incrementano le risorse da destinare ai **contratti di formazione specialistica dei medici** di €22,5 mln per il 2019, €45 mln per il 2020, €68,4 mln per il 2021, €91,8 mln per il 2022, €100 mln annui dal 2023 (**commi 279 e 280**);

§ si **abroga** il “**Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta**”, destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico (**comma 456**);

§ si ridefiniscono, per il periodo **2019-2025**, i **criteri** per la determinazione annuale del **fabbisogno finanziario programmato** delle università statali, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno non deve essere superiore al fabbisogno realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Dal 2021, il MIUR stabilisce penalizzazioni economiche per gli atenei statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente (**commi da 576 a 582**);

§ si incrementa di **€10 mln**, per il **2019**, il **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio** universitarie (**comma 585**);

§ si ridefiniscono le **modalità di ripartizione** delle risorse del **Fondo** per l’istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS) (**commi da 240 a 242**);

§ si incrementa la dotazione del **Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico** delle Istituzioni dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di **€ 0,5 mln** annui a decorrere dal **2019**, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai **servizi** e alle iniziative in favore degli studenti con **handicap** riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con **invalidità superiore al 66%**, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (**DSA**) (**comma 416**).

Ricerca

§ si ridefiniscono le modalità di nomina e si disciplina il funzionamento delle **commissioni** cui spetta la **valutazione** per l’assunzione per **chiamata diretta di ricercatori** presso gli **enti pubblici di ricerca**. In particolare, le commissioni sono nominate con decreto del Ministro

vigilante e sono composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta (**comma 210**);

- § si riconosce un **contributo straordinario di € 30 mln annui per 10 anni** - dal 2019 al 2028 al Consiglio nazionale delle ricerche (**CNR**) (**comma 211**);
- § si incrementa la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal MIUR (**FOE**) di **€10 mln** per il **2019** (**comma 584**);
- § si autorizza la spesa di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del MIUR, per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata **Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile**, con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento di attività di **ricerca innovativa** nell'ambito dell'**energia solare** e dell'**economia circolare** (**commi 411 e 412**).

SICUREZZA E DIFESA

Interventi in materia di sicurezza

Per quanto attiene al comparto difesa e sicurezza il disegno di legge di bilancio 2019 provvede ad **incrementare di 100 milioni di euro**, a decorrere dall'anno 2020, il fondo finalizzato all'adozione dei provvedimenti normativi in materia di **riordino dei ruoli** e delle carriere del personale delle **Forze di polizia e delle Forze armate**, ivi comprese le Capitanerie di porto, previsto dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 (sicurezza e immigrazione, in corso di conversione) (**articolo 1, comma 235**).

Parallelamente, sono autorizzate **assunzioni straordinarie** nelle **Forze di polizia** (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive **6.150 unità**, nel quinquennio 2019-2023, e ulteriori assunzioni del Corpo di Polizia penitenziaria. Inoltre, è disposta l'assunzione di ulteriori **938 unità** nella **Polizia penitenziaria**, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi. A tutte le assunzioni si provvede mediante **scorrimento delle graduatorie** vigenti, attingendo dapprima a quelle approvate nel 2017 e poi, per i posti residui, a quelle approvate nel 2018. Con tali misure, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, la **dotazione organica** delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva. Al contempo, è incrementata, secondo una determinata scansione temporale, di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo (**articolo 1, comma 196 e seguenti**).

Interventi in materia di Difesa

Per quanto attiene al comparto della Difesa, oltre alla richiamata disposizione che reca un incremento del Fondo istituito per l'adozione dei provvedimenti in materia di riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia si segnalano una serie di **interventi di riduzione e riprogrammazione** di investimenti della Difesa. Al riguardo si osserva, in via generale, che la **manovra** finanziaria per il 2019, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente una **diminuzione delle spese finali** del Ministero della Difesa di 254,6 milioni di euro, imputabili interamente alla **spesa in conto capitale**.

In particolare, nella sezione I del DDI di bilancio (commi 465 e 466 dell'articolo 1) si prevedono sia **riduzioni delle spese militari** per 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per ulteriori **531 milioni di euro nel periodo 2019-2031**, sia la riprogrammazione di talune spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e

relative a programmi di investimento di interesse per la Difesa in corso di esecuzione.

In particolare, la rimodulazione in senso “orizzontale”, ovvero tra esercizi finanziari diversi (dal triennio 2019/ 2021 al triennio 2025/2027), disposta dal comma 471 dell’articolo 1 ha riguardato le spese relative ai **programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico** connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, compreso il programma *European fighter aircraft* (- 38mln nel 2019, - 90 mln nel 2020, - 40 mln nel 2021) e il programma di sviluppo di unità navali della classe **FREMM** (- 40 mln nel 2019, -5 mln nel 2020, -5 mln nel 2021), oggetto di rimodulazioni anche con interventi di Sezione II.

Al riguardo, gli interventi di Sezione II hanno riguardato gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo **sviluppo** e l’accrescimento di competitività delle **industrie operanti nel settore aeronautico** di cui all’articolo 3, lettera *a*), della legge n. 808/1985, con una riduzione di 40 milioni di euro per l’anno 2019, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021; gli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali **FREMM**, con un’anticipazione di relative risorse per 29,3 milioni all’anno 2021 ed una conseguente riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2022 e successivi; gli stanziamenti affluiti nello stato di previsione del MISE (cap. 7485/pg.9), in sede di riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, **comma 140** della legge di bilancio 2017 e anch’essi destinati al proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle **unità navali FREMM**: la rimodulazione ha comportato un anticipo al 2020 di 58 milioni di euro e al 2021 di 84,4 milioni, delle risorse già stanziate per gli anni 2022 e seguenti.

Lo schema di decreto del Ministro della Difesa che rideterminerà i programmi di spesa dei settori interessati dalle misure di riduzione di cui al comma 465 dell’articolo 1 dovrà essere sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.

Sul versante delle missioni internazionali, uno stanziamento pari a **997.247.320** per il **2019** è stato a sua volta disposto nella **Sezione II** in favore del **fondo missioni internazionali** istituito ai sensi dell’articolo 4 della “legge quadro missioni internazionali” (legge n. 145 del 2016).

Si segnala, infine, che nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura è stato approvato un emendamento volto ad istituire, presso il Ministero della Difesa, un apposito fondo per il potenziamento degli interventi in materia di **difesa cibernetica** e di resilienza energetica (articolo 1, comma 122).

Interventi in materia di sicurezza urbana

Per incrementare le risorse destinate al finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale, il Fondo per la sicurezza urbana istituito dall'art. 35-quater del DL 113/2018 è incrementato di **25 milioni di euro** per l'anno 2019, di **15 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di **25 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2022 (**art. 1, comma 536**).

SPORT

Con riferimento agli **impianti**:

- § si estende al 2019 il **credito d'imposta**, già previsto per il 2018, per le **erogazioni liberali** destinate a interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture sportive (c.d. **sport bonus**). In particolare, l'agevolazione per il 2019 è prevista, oltre che per le imprese, anche per le persone fisiche e gli enti non commerciali. Inoltre, si eleva il limite di importo, pari al 65% delle erogazioni effettuate (**commi da 350 a 357**).

Relativamente al **finanziamento dell'attività sportiva nazionale** e all'**assetto del CONI**:

- § si muta la denominazione della "CONI Servizi Spa" in "**Sport e Salute S.p.A.**" e, nell'ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, si attribuisce alla stessa (e non più al CONI) l'onere di provvedere al sostegno degli organismi sportivi. Inoltre, si ridisciplina la *governance* della nuova società per azioni, in particolare attribuendo al MEF, su designazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport, il compito di nominare il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione (**commi da 358 a 361**).

In materia di **diritti audiovisivi**:

- § si **modifica il sistema di ripartizione** delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al **campionato italiano di calcio**, in particolare inserendo il **minutaggio** dei giovani calciatori italiani nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di Serie A e prevedendo che l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di Serie A e B e ad altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di serie A e dalla Lega di serie B, sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri **bilanci a revisione** legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB (**commi 362 e 363**).

Ulteriori disposizioni in materia di sport riguardano:

- § l'**incremento** di € 450.000 annui, a decorrere dal 2019, dell'autorizzazione di spesa (pari, dal 2005, a € 822.700) relativa all'**assegno «Giulio Onesti»** in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico (**comma 364**);

- § l'estensione dell'**esenzione dall'imposta di bollo** anche agli atti posti in essere o richiesti dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche** senza fine di lucro riconosciute dal CONI (**comma 365**);
- § l'autorizzazione della spesa di **€ 800.000**, per ciascuno degli anni del triennio **2019-2021**, per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo "**Special Olympics Italia**" diretto all'integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettuale (**comma 366**).